



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta

ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro-Classif.:

0010294-11/04/2019-DGSAF-MDS-P

< Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regioni e Province autonome
Servizi Veterinari

Ministero interni
dr.ssa Rosanna FERRANTI
Direttore Divisione II
Servizio Polizia Stradale
rosanna.ferranti@interno.it
dipps.serviziopolstrada.segreteria@interno.it

Comando generale
Carabinieri tutela salute

Comando Carabinieri Forestali

Associazioni di categoria
(settore suinicolo)

Associazioni autotrasportatori
segrenazionale@fai.it

e. p.c. MIPAAFT
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale
Direzione Generale Sviluppo rurale
DISR VII- Produzioni animali
cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

II.ZZ.SS.

ANMVI

SIVEMP

OGGETTO:. Aumentato rischio di introduzione della Peste suina africa (PSA). Misure di biosicurezza inerenti il trasporto di animali vivi della specie suina. Raccomandazioni.

Come è noto la diffusione della peste suina africana dall'Europa dell'est verso l'Europa centrale assume ogni giorno contorni sempre più preoccupanti viste le incognite connesse con le dinamiche di popolazione dei cinghiali. Tuttavia anche il rischio di diffusione relativo al cosiddetto fattore umano non è da trascurare, sia esso collegato con gli spostamenti di cittadini dai paesi coinvolti sia quello connesso alle

Coordinatore ufficio 3: dott. Luigi Ruocco tel 0659946755 mail Lruocco@sanita.it

Referente del procedimento: dott. Francesco Plasmati , tel 06/59946972 mail f.plasmati@sanita.it

movimentazioni di animali. Quest' ultimo rischio può essere adeguatamente mitigato se si adottano meticolosamente tutte le misure biosicurezza previste per il trasporto degli animali vivi e se le stesse sono sottoposte ad adeguata attività di controllo e di verifica da parte delle autorità preposte.

In particolare si richiamano qui le misure previste dall'articolo n. 64 del D.P.R. 320/54 concernente l' obbligo di pulizia, lavaggio e disinfezione dei mezzi di trasporto, nonché quanto riportato nel Regolamento di sanità animale (UE) 2016/429 agli articoli n.104 e 125 relativamente agli obblighi degli operatori per le misure di prevenzione delle malattie durante il trasporto.

Premesso quanto sopra, si rende necessario invitare le Istituzioni in indirizzo a sensibilizzare i Servizi veterinari locali, nonché le altre autorità competenti per i controlli, affinché intensifichino le attività di vigilanza in materia di biosicurezza sia durante i trasporti che presso allevamenti, stazioni di disinfezione autorizzate ed impianti di macellazione.

Nello specifico si evidenziano i seguenti aspetti essenziali oggetto di verifica:

- corrette ed opportunamente documentate procedure di pulizia e disinfezione degli automezzi.

Tali operazioni devono essere effettuate presso l'allevamento, il macello o le più vicine stazioni di disinfezione autorizzate. Presso tali strutture il protocollo più idoneo per assicurare una corretta igiene si dovrebbe articolare in 3 interventi sequenziali rappresentati rispettivamente dalla **pulizia a secco**, rimozione del materiale grossolano senza trascurare le parti più difficili da raggiungere dell' automezzo (parafanghi, sottoscocca, pedaliera etc), dalla **detergenza** con prodotti idonei a ridurre il biofilm ed ottimizzare l'efficacia biocida del disinfettante ed infine dalla **disinfezione** di tutte le superfici del mezzo, utilizzando principi attivi efficaci anche nei confronti dei virus, con le concentrazioni e tempi di contatto previsti dal produttore del disinfettante.

Si ricorda inoltre che, ai sensi del predetto art. 64 del RPV 320/54, i veicoli ancora non disinfettati devono essere identificati da un cartello bianco con la scritta "*da disinfettare*" mentre su quelli già disinfettati deve essere apposto un cartello giallo con la scritta "*disinfettato*";

- modalità di carico/scarico di suini.

Tale attività deve essere eseguita all' esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (es. tramite rampa perimetrale) o, in alternativa, effettuata all' interno dell'allevamento solo a condizione che il veicolo vuoto, pulito e disinfettato, trasporti solo suini provenienti dalla medesima azienda (mono-carico) e che il trasportatore rispetti le misure di biosicurezza di base (es. calzari mono uso).

Si raccomanda per quanto possibile di evitare trasporti promiscui relativamente alle diverse categorie di animali (scrofe e verri, suinetti, magroni, grassi etc) .

S ricorda inoltre alle autorità regionali in indirizzo di voler porre in essere tutte le azioni ritenute opportune al fine di completare l'implementazione dell'apposita sezione dedicata agli autotrasportatori attivata nel sistema Vetinfo ai sensi del Decreto del ministro della salute 28 giugno 2016, ciò anche al fine di rendere più efficiente la dematerializzazione del modello 4. Infine, nell'ambito dei controlli su strada effettuati dai veterinari ufficiali in collaborazione con il NAS e le altre Forze dell'Ordine (Polizia stradale,

Guardia di Finanza), riguardanti gli adempimenti di cui al Reg. 1/2005/CE relativo alla protezione degli animali durante il trasporto, si ricorda la necessità di verificare anche la corrispondenza tra le informazioni presenti nel Mod.4 e gli animali presenti sul mezzo, oltre che la presenza della documentazione relativa all' avvenuto lavaggio e disinfezione dello stesso.

Si ricorda altresì che vige il divieto di spedizione da tutti gli stati membri di suini selvatici vivi e che pertanto eventuali trasporti nazionali con tali animali vanno comunque verificati.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

**F.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993